



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici

SEDE

Oggetto: Antonucci Sonia Marisol c/ Comune di Frosinone – Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso innanzi il Tribunale di Frosinone (R.G. n. 2015/2021). Trasmissione sentenza n. 1220/2024 notificata dal legale di controparte

In riferimento al giudizio in oggetto indicato, facendo seguito alla note di questa Avvocatura prot. n. 73370 del 23/12/2024, si trasmette la sentenza n. 1220/2024 notificata all'Ente dall'Avv. Luciana Pastocchi per conto della sua assistita Sig.ra Antonucci in data 10/01/2025 (prot. n. 1860 del 13/01/2025), rilevando che dalla data della notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale non è possibile intraprendere azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto sopra, si invita a dare seguito alla procedura di riconoscimento del debito (rimandando sul punto alla nota prot. n. 73370/2024 di questa Avvocatura circa i conteggi, rilevando in proposito la non debenza dell'importo relativo all'IVA stante il regime forfettario adottato dal legale, come da parcella dalla medesima trasmessa – che si allega) e di procedere al relativo pagamento entro detto termine dilatorio, al fine di evitare ulteriori costi a carico del Comune.

La sentenza che si ritiene, salvo contrario avviso, non da impugnare in quanto dichiara l'Antonucci Sonia Marisol, non proprietaria (nemmeno pro quota) degli immobili siti in Frosinone, riportati in catasto al foglio 57 , part. 639, 635, 651, 597, 367 e 362.

Dalle visure catastali, risulta che tutte le dette particelle risultano intestate (per intero o pro quota) all'odierna attrice , a seguito della successione dal padre Antonucci Silverio , cui erano in precedenza intestate (o cointestate).

Allo stato attuale, pertanto, relativamente alle suddette particelle che sarebbero ancora oggi intestate alla Antonucci Maria Sol, sono state interamente liquidate e pagate ogni somma dovuta all'avente diritto.

Infatti si ricorda che l'Antonucci sostiene di essere ad oggi proprietaria di terreni che non sono nella sua disponibilità e al contempo conferma che il Comune ha provveduto al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di indennità e risarcimento danni anche a seguito di sentenza del Tribunale di Frosinone.

Pertanto è necessario in virtù della sentenza del Tribunale n. 1220/2024 regolarizzare la situazione, sia sotto l'aspetto sostanziale sia formale, della proprietà dei suddetti beni al Comune di Frosinone procedendo alla voltura dei dati catastali presso l'Ufficio catastale e la Conservatoria immobiliare.

Il Funzionario
Avv. Paolo Tagliaferri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 15 - 13/01/2025
Utente: TAGLIAFERRI PAOLO